

Avv. Domenico Bottoni
Via B. Riccio n. 5 Giugliano (NA)
Tel. 0813387314 Fax 0819941400



SENTENZA N° 1271/19.
(R.G. N. _____)
CRON N. 16599/16.
REP. 385/19.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II GIUDICE di PACE di MARANO di NAPOLI

nella persona del dott. Vincenzo Iannuzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14699/16 Ruolo Gen. Affari Contenziosi

CON OGGETTO

risarcimento danni

TRA

DOMIZIO ANNA, nata a Napoli il giorno 8 aprile 1956, C.F.: DMZ NNA 56D48 F839Q, ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via B. Riccio n. 5 presso lo studio dell'avv. Domenico Bottoni, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

COMUNE di GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 200 ed elettivamente domiciliato in Marano di Napoli alla Via Marano San Rocco n. 400 presso lo studio dell'avv. Castrese Caradente Tartaglia, che lo rappresenta e difende in virtù di decreto sindacale di conferimento dell'incarico prot. n. 222 del 2016 e di procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

E

società CO. PI. Engineering s.r.l., Part. I.V.A.: 0202508250616, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in San Prisco (CE) al Viale Europa - Centro Meridiana snc ed elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla via Mazzocchi n. 45 presso lo studio dell'avv. Bruno Amirante, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

società ALLIANZ S.p.a., Part. I.V.A.: 05032630963, in persona del rappresentante, dott. Daniele Scarabello, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 35 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Formica, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di chiamata in causa



CONCLUSIONI

LE PARTI

concludevano come da verbale di udienza del 7 marzo 2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che, conformemente al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., viene omesso lo svolgimento del processo.

Non sembra inutile tuttavia ricordare che a conoscenza delle parti, tutte costituite, sono i fatti e le vicende rilevanti della causa, instaurata da DOMIZIO ANNA con atto di citazione notificato il 28 settembre 2016, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni da lei riportate alle ore 9.30 circa del 6 maggio 2016 in Giugliano in Campania (NA), mentre stava camminando lungo la Via Palumbo, allorché sprofondava in una buca non visibile, in quanto ricoperta da fogliame, erbacce e materiale di risulta, e non segnalata.


L'ente territoriale eccepisce, in rito, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria in ordine sia all'*an*, sia al *quantum debeatur*, contestando la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., nonché la sussistenza del requisito obiettivo della non visibilità e di quello soggettivo dell'imprevedibilità che caratterizzano l'insidia o trabocchetto stradale. Nega ogni responsabilità a proprio carico, imputandola all'impresa contrattualmente tenuta alla manutenzione della rete stradale, chiamata in causa con atto notificato il 15 febbraio 2017.

L'impresa CO. PI. Engineering si associa alle difese di merito svolte dal COMUNE e, sulla base del rapporto assicurativo sorto in virtù di polizza n. 38009500927407, con atto notificato il 4 maggio 2017 chiama a sua volta in causa l'ALLIANZ, onde esserne manlevata in caso di condanna.

La compagnia assicuratrice, oltre a negare la fondatezza della pretesa risarcitoria, eccepisce l'inoperatività della polizza, che all'art. 17, lett. A), n. 10 prevede l'esclusione dei rischi *cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di riparazioni, manutenzione o pose in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori*; e la violazione dell'art. 1913 c.c. da parte dell'impresa assicurata per mancata denuncia del sinistro entro il termine di tre giorni.

2. Nel merito, la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta entro i limiti di seguito indicati.

2.1 Va innanzitutto osservato che la titolarità dell'azione in capo all'attrice ed al COMUNE emerge sulla scorta del referto n. 014204 redatto il 6 giugno 2016 dal medico del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Giugliano, nonché degli altri certificati medici in atti. E trova riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste Fallace Anna (escussa all'udienza del 13 ottobre 2017), la quale ha ricordato l'incidente occorso all'istante fra le 9.30 e le 10.00 di una mattina di inizio maggio 2016, in Giugliano in Campania



NA), mentre in sua compagnia, proveniente da Piazza Gramsci e diretta verso la sede dell'INPS, stava percorrendo a piedi la Via Palumbo.

Risulta, dunque, provata anche la titolarità dell'azione dal lato passivo (peraltro non contestata), che discende dalla proprietà pubblica ex artt. 822, comma 2° e 824 c.c. della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio, che è posta all'interno del centro abitato del COMUNE di GIUGLIANO IN CAMPANIA, poco distante dal Municipio e dai VV.UU. (come riferito dalla teste).

Sempre documentalmente, alla stregua dei contratti di appalto e di assicurazioni in atti risulta provata la titolarità dell'azione in capo ad entrambe le parti chiamate in causa, che hanno impostato la propria difesa su argomenti incompatibili con la volontà di disconoscere la sussistenza dei rispettivi rapporti contrattuali.

2.2. Occorre poi rilevare che, alla luce delle risultanze istruttorie, risulta dimostrato l'accadimento del fatto storico così come prospettato dalla parte attrice nell'atto di citazione.

Ed invero, la teste escussa ha riferito che, mentre stavano camminando insieme lungo il margine della strada ed erano giunte nei pressi di un bar, l'attrice all'improvviso inciampava e sprofondava in una buca non visibile, in quanto totalmente colma e ricoperta da fogliame ed erbacce, e non segnalata, né transennata.

La medesima ha aggiunto che, in conseguenza della caduta a terra con la gamba, prima, e con il volto, poi, l'istante lamentava dolori ad entrambe le gambe, tanto che veniva trasportata in ospedale dal marito, frattanto intervenuto.

La predetta - della cui attendibilità estrinseca non vi è motivo di dubitare, attesa la sua indifferenza rispetto all'esito della lite - è, comunque, da valutare senz'altro credibile in ragione della linearità, della univocità e della coerenza delle dichiarazioni rese.

Sulla scorta della ricostruzione del fatto storico operata dalla teste ed in mancanza di elementi di segno contrario, alcun dubbio residua, quindi, circa la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità del danno con la *res*, dovendosi di conseguenza ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico del soggetto danneggiato per rendere operativa a carico del custode la presunzione su di esso gravante, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

2.3 Il nucleo centrale della controversia è, tuttavia, costituito dalla questione circa il soggetto da ritenere custode e, in quanto tale, responsabile a mente di quest'ultima disposizione di legge.

Al riguardo, occorre premettere che nei confronti della società CO. PI. Engineering s.r.l. chiamata in causa è da intendersi automaticamente estesa la domanda proposta dall'attore: conformemente, infatti, al principio elaborato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la chiamata in causa dell'impresa appaltatrice è da qualificarsi non come "chiamata in garanzia", bensì come "chiamata in giudizio per

comunanza di causa", dovendosi ritenere identico il titolo (responsabilità per l'evento dannoso) sia della domanda formulata dall'attore che di quella dedotta in giudizio con la chiamata in causa.

Ed invero, pur essendo essa fondata sul contratto di appalto, ciò non significa che rispetto all'originaria domanda della DOMIZIO la chiamata abbia un titolo diverso, dal momento che il COMUNE - nell'invocare la responsabilità esclusiva assunta dall'impresa appaltatrice per i danni a persone e cose verificatisi nel corso del rapporto contrattuale - non ha inteso formulare una domanda di garanzia, ma ha effettuato la chiamata in giudizio dell'impresa indicandola come unico soggetto effettivamente e direttamente tenuto all'obbligazione risarcitoria vantata dall'attrice.

In proposito, va ribadito il costante orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale *nella ipotesi di chiamata del terzo nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore - quindi per comunanza di causa - la domanda da questo avanzata si estende automaticamente nei di lui confronti senza necessità di un'espressa istanza* (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2003, n. 7273; Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1998, n. 11855).

Tanto chiarito, occorre immediatamente osservare che - se l'impresa appaltatrice dei lavori non può sottrarsi alla responsabilità per i danni patiti dall'attrice, per essere la strada, nella quale si è verificato l'evento dannoso, oggetto della manutenzione ad essa spettante - l'affidamento delle opere di manutenzione in appalto all'impresa chiamata in causa non vale ad assegnare a quest'ultima e a sottrarre al COMUNE le attività di sorveglianza e di controllo: il contratto di appalto, infatti, costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione e conservazione dei beni di sua proprietà, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non esclude la responsabilità del CONDOMINIO committente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691).

3. In relazione alle lesioni personali subite da DOMIZIO ANNA, alla stregua del citato referto di Pronto Soccorso, nonché dell'ulteriore documentazione sanitaria in atti e come si legge nella relazione medico-legale redatta dal C.T.U. nominato, dott. Luigi Marrazzo - che ritiene soddisfatti i criteri che presiedono all'accertamento del nesso di causalità - in conseguenza dell'incidente sopra descritto, la predetta riportava lesioni (consistenti in *frattura alla base del V metatarso a sinistra, un trauma contusivo delle ginocchia e un trauma contusivo con escoriazioni della mano destra*), da cui sono derivati postumi invalidanti di natura permanente, valutabili nella misura del 3% a titolo di danno biologico, mentre l'inabilità temporanea va quantificata in giorni 40, di cui 20 di I.T.T. e 20 di I.T.P. e 20 al tasso medio del 50% (cfr. C.T.U. *Considerazioni medico-legali e Conclusioni medico-legali*).

Le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto coerenti sotto il profilo logico ed ineccepibili sotto quello scientifico, oltre che basate sull'esame clinico ed anamnestico

DE DI PAC
ROLI

della danneggiata, su una analitica descrizione della documentazione sanitaria in atti e su una corre valutazione diagnostica.

In ordine alla valutazione equitativa della somma da liquidare, occorre premettere che, secondo principio più volte enunciato dalla Cassazione, *in assenza di tabelle normativamente determinate, con ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali* (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2167), adeguatamente personalizzate, secondo indicazioni fornite dalle Sezioni Unite, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. Sez. Un., novembre 2008, n. 26972).

La Suprema Corte ha in particolare statuito, al riguardo, che il criterio in assoluto preferibile è costituito dai parametri indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, in quanto a vocazione nazionale, essendosi ampiamente diffuse ben al di fuori del distretto di origine e, come tali, idonee a garantire il più possibile l'uniformità di giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895).

Tanto premesso, alla stregua dei parametri fissati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerazione di tutte le circostanze del caso concreto - quali l'entità dei postumi, la natura delle lesioni riportate, la durata dell'inabilità, l'età dell'infortunata, le condizioni personali e familiari del soggetto leso - il risarcimento del danno va liquidato, a titolo di danno biologico, in misura di € 2.985,00# (D.B. 3% val. punto 1.330,21 - aumento 25% - punto danno non patrimoniale € 1.662,76 - età 60 anni - dem. 0,7% - danno biol. € 3.517,00), cui vanno aggiunti gli importi di:

- € 1.960,00# (€ 98,00 per 20 giorni) per I.T.T.;
- € 980,00# (€ 98,00 per 20 giorni per 50%) per I.T.P. al 50;
- € 120,80# a titolo di spese mediche documentate sulla scorta delle ricevute in atti.

Pertanto, considerati gli elementi indicati, appare congruo liquidare in via equitativa la somma complessiva di € 6.577,80#.

Di conseguenza, tenuto conto del noto principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c., che impone la corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nonché del limite di € 5.200,00# entro il quale risulta contenuto il *petitum* (cfr. conclusioni dell'atto di citazione, terza pag. primo cpv), il COMUNE DI GIUGLIANO in CAMPANIA e la società CO. PI. Engineering s.r.l. vanno condannati, in solido e in prima persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento, in favore dell'attrice DOMINICA ANNA, della somma di € 5.200,00#, oltre *ex art.* 1282 c.c. interessi legali decorrenti, ovviamente, dalla pubblicazione della presente decisione.

4. Da rigettare, in quanto infondata, è invece la domanda di garanzia formulata dall'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione nei confronti della compagnia assicuratrice, dovendosi - in mancanza peraltro di ogni contestazione sul punto - ritenere pienamente valida ed efficace la clausola dell'art. 17, lett. A), n. 10 delle condizioni generali in atti, che esclude espressamente dal rischio assicurato i danni che, come nel caso di specie si siano prodotti durante la vigenza dell'attività di manutenzione ma *non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori*.

5. In base al principio della soccombenza, il COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA e la società CO. PI. Engineering s.r.l. vanno condannati in solido e sempre in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio (ivi comprese quelle di C.T.U.) che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi dei parametri indicati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dei criteri nello stesso Decreto stabiliti, in particolare di quelli precisati all'art. 4: caratteristiche e pregio dell'attività prestata (che ha richiesto l'escussione di un teste e l'espletamento della C.T.U.); importanza, natura, difficoltà (tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza) e valore dell'affare, compreso fra € 1.100,01# ed € 5.200,00#; condizioni soggettive della cliente; risultati conseguiti; numero e complessità delle questioni trattate.

Mentre appare equo compensare integralmente le spese nel rapporto con la compagnia assicuratrice.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona del dott. Vincenzo Iannuzzi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- a) condanna il COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA e la società CO. PI. Engineering s.r.l., in solido ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento, in favore dell'attrice DOMIZIO ANNA, della somma di € 5.200,00#, oltre interessi legali a partire dalla pubblicazione della presente decisione;
- b) pone definitivamente a carico solidale dei predetti enti le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto in € 290,00#;
- c) li condanna, inoltre, sempre solido ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento in favore della parte attrice e con attribuzione all'avv. Domenico Bottoni, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura di € 150,00# per spese ed € 1.205,00# per compenso, oltre spese generali nella misura del 15,00%, I.V.A. (laddove documentata e non detraibile) e C.P.A. come per legge;
- d) rigetta la domanda di garanzia formulata nei confronti dell'ALLIANZ;
- e) compensa le spese nel rapporto con la compagnia assicuratrice.

Così deciso in Marano di Napoli il 7 marzo 2018

Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Iannuzzi)

Vincenzo Iannuzzi




REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 1271179 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. DOMENICO BOTTONI (Proc.)
Marano di Napoli li 27/02/2019.

II CANCELLIERE



IL SOTTOSCRITTO AV. DOMENICO BOTTONI AGESCA CHE LA PRESENTE
COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE IN TUO POTERE.

Av. Domenico Bottoni
Via S. Paolo n. 5 Giugliano (NA)
Tel. 081 567314 Fax 081 8941409